

Cosa regola effettivamente la legge Ossicini?

di Moreno Manghi

“Ora, la psicoanalisi, per definizione,
non è una terapia, non è una psicoterapia.”
J.-F. Mattéi, Ministro della Sanità francese¹

L'intelligenza del presente scritto richiede di fare sempre riferimento all'articolo 3 della Legge n. 56 del 18 febbraio 1989 “Ordinamento della professione di psicologo”², che riportiamo di seguito:

“3. *Esercizio dell'attività psicoterapeutica.*

1. L'esercizio dell'attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del *decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162*, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica.
2. Agli psicoterapeuti non medici è vietato ogni intervento di competenza esclusiva della professione medica.
3. Previo consenso del paziente, lo psicoterapeuta e il medico curante sono tenuti alla reciproca informazione.”

Osserviamo innanzitutto che:

1. non viene data alcuna definizione di “attività psicoterapeutica” – siamo cioè in assenza di fattispecie giuridica –, mentre ci si limita a definire le condizioni del suo esercizio;
2. l'articolo 3 che regola l'esercizio dell'attività psicoterapeutica viene *interpolato* nel quadro di una

¹ “Or l'analyse, par définition, n'est pas une thérapie, n'est pas une psychothérapie.” Testo della seduta del 7 gennaio 2004 davanti alla Commissione degli Affari sociali della Camera francese.

² Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 febbraio 1989, n. 46, S.O.

- legge che istituisce l'ordinamento della professione di psicologo;³
3. viene regolamentato giuridicamente l'esercizio "della" psicoterapia in genere (che del resto non è nemmeno definita) o l'esercizio della psicoterapia da parte degli psicologi e dei medici? ⁴
 4. non viene istituito né l'*ordine* professionale degli psicoterapeuti, né l'*albo* professionale degli psicoterapeuti, né viene definito chi è psicoterapeuta ai fini della stessa legge⁵.

Il "parere pro veritate"

Rileggendo il *Parere pro veritate sull'applicazione della legge 56 del 1989* sull'ordinamento della professione di psicologo, redatto dal professor Galgano⁶, non è tanto la conclusione che lo psicoanalista "non incorre in esercizio abusivo della profes-

³ Infatti nella Gazz. Uff. 24 febbraio 1989, n. 46, S.O è scritto: L. 18 febbraio 1989, n. 56 *Ordinamento della professione di psicologo*.

⁴ Ciò non manca di bizzarria: a rigor di logica, cosa c'entrano i medici: 1. con una legge che istituisce l'ordinamento della professione di psicologo? 2. Con la psicoterapia? (È presumibile che il Legislatore abbia presupposto che la psicoterapia sia un atto paragonabile o equivalente all'atto del medico, se non una sua specializzazione, e pertanto inquadrabile nella relazione medico-paziente, ma questa è una deduzione, perché assolutamente nulla in proposito – che cosa si intenda per "psicoterapia" – è esplicitato dal testo della legge).

⁵ A proposito di "vuoto giuridico": eccone un esempio notevole.

⁶ Il Prof. Francesco Galgano è docente di diritto all'Università di Bologna e noto esperto in materia. Il testo del *parere pro veritate*, che porta la data del giugno 2000, è stato pubblicato in *Freud e la psicoanalisi laica*, edizioni Thèlema, Milano 2000, e in seguito ripreso da altre riviste associate a Spaziozero. Movimento per una psicoanalisi laica, nonché pubblicato, interamente o parzialmente, in vari siti sul web. Una versione integrale in formato pdf del *Parere pro veritate* (versione alla quale qui facciamo riferimento) è reperibile sul sito www.associazionesalus.it, nella sezione "Laïenanalyse", dove è possibile trovare anche il testo della legge 56/89, detta anche "legge Ossicini", dal nome del suo promotore. Per situare con precisione l'argomento, ne riportiamo l'*incipit*:

"Mi si chiede quale sia l'ambito di applicazione della legge Ossicini del 18 febbraio 1989, n°56, ed in particolare se, dopo l'entrata in vigore della predetta legge, sia da considerarsi vietata – perché comportante esercizio abusivo della professione di psicoterapeuta – la pratica psicoanalitica condotta da soggetti non in possesso di una laurea in medicina o psicologia, ma laureati come è frequente, in lettere e filosofia oppure dotati di altra formazione culturale di base." (*op.cit.*, p.3)

sione di psicoterapeuta, in quanto la psicoanalisi è una professione diversa dalla psicoterapia disciplinata dalla legge n.56/1989.”⁷ che ora ci interessa (su ciò non vi è infatti nessun dubbio, non fosse che per il rispetto del principio di non contraddizione, secondo cui: A – la psicoanalisi – non è non A – la psicoterapia -⁸), quanto la sottolineatura che la legge Ossicini non regola giuridicamente l’esercizio della psicoterapia (che non definisce in alcun modo) ma regola giuridicamente ed esclusivamente solo l’esercizio della psicoterapia praticata da psicologi e da medici “lasciando impregiudicato il trattamento normativo degli psicoterapeuti diversi dagli psicologi e dai medici”.

Citiamo per esteso il brano, che appare al punto *a* sotto il paragrafo *Conclusioni*:

“la legge Ossicini non detta norme sulla psicoterapia in genere e non fa di essa una professione protetta nel senso dell'art. 2229 del codice civile, ma si riferisce solo alla psicoterapia praticata da psicologi e da medici, lasciando impregiudicato il trattamento normativo degli psicoterapeuti diversi dagli psicologi e dai medici e, in particolare, quello degli psicanalisti, che restano sottoposti ai principi generali del codice civile”.⁹

In effetti, precedentemente era stato con grande chiarezza asserito che

“appare sin d’ora opportuno precisare che la legge n. 56/1989 non ha né istituito l’*ordine* professionale degli psicoterapeuti, né istituito l’*albo* professionale degli psicoterapeuti, né ha tanto meno definito chi è psicoterapeuta ai fini della stessa legge.”¹⁰

⁷ “Gli psicoanalisti non iscritti negli elenchi contenuti negli albi degli psicologi e dei medici e degli odontoiatri, non incorrono in esercizio abusivo della professione di psicoterapeuta, in quanto la psicoanalisi è una professione diversa dalla psicoterapia disciplinata dalla legge n.56/1989.” (*op.cit.*, p.31)

⁸ Il fine della psicoanalisi in nessun caso è la cura di un soggetto: non c’è in alcun modo intenzionalità terapeutica nello psicoanalista: non siamo noi a sostenerlo, ma Freud, per il quale il prodursi di effetti terapeutici in una psicoanalisi non è mai cercato direttamente ma è un evento “accessorio”. Ancora più esplicitamente: lo psicoanalista non si cura assolutamente di “farsi – o prendersi – carico della sofferenza psichica”, si tratti dell’obbligo del medico (la psicoanalisi no ha *nulla* a che fare con la medicina) o del bene dell’umanità (dietro la quale non manca a volte di individuare la formazione reattiva del sadico).

⁹ *Op. cit.*, p.31.

¹⁰ *Op. cit.*, p.13, corsivi dell’Autore.

e che

“risulta di palmare evidenza, dunque, che la legge n. 56/1989 ha esclusivamente disciplinato l’attività psicoterapeutica degli psicologi e dei medici, e non anche l’attività psicoanalitica, (e nemmeno l’attività psicoterapeutica) che pertanto continua ad essere sottoposta al regime previgente all’entrata in vigore della legge Ossicini”.¹¹

Il successivo punto *b* delle *Conclusioni*, andrebbe pertanto così esplicitato:

“la pratica analitica (e la pratica psicoterapeutica) può perciò essere legittimamente condotta anche da soggetti non in possesso di una laurea in medicina o in psicologia”.¹²

Il *Parere* del prof. Galgano, benché eminente, non è nemmeno un “parere”, non è un’opinione per quanto autorevole, non è un’interpretazione dotta della legge Ossicini, ma una attenta *lettura* del testo della legge (è questo il suo merito indubbio), che non richiede nessuna particolare esperienza giuridica, nessuna laurea in giurisprudenza, ma è alla portata di tutti. Questa lettura rende pubblico ciò che la legge Ossicini rende noto a tutti, e che potremmo riassumere nel modo seguente:

“la legge n.56 del 1989 norma l’esercizio della psicoterapia praticata da parte dei medici e degli psicologi, mentre a tutti coloro – non medici, non psicologi – che esercitano la psicoterapia tale legge non si applica in quanto essi sono già sottoposti ai principi generali del codice civile, come qualunque altro cittadino. Ne consegue che costoro possono evidentemente continuare a esercitare la psicoterapia senza incorrere nell’esercizio abusivo di professione, a meno che non si fregino del titolo di psicologo-psicoterapeuta o di medico-psicoterapeuta. Ne consegue, inoltre – come si evince dal testo stesso della legge, che all’art.3 non dà alcuna definizione del lemma ‘psicoterapia’, limitandosi a stabilire le condizioni del suo esercizio per i medici e gli psicologi – che la ‘psicoterapia’ non esiste in quanto categoria o fattispecie e che dunque essa non può essere né permessa né proibita, essendo già regolata dalle vigenti norme del codice civile”.

Infatti, come ha osservato Sadi Marhaba:

¹¹ *Op. cit.*, p.17, parentesi nostre

¹² *Op. cit.*, p.31, parentesi nostre.

“la psicoterapia è solo un caso particolare della vita relazionale quotidiana, mentre molti vorrebbero che la vita relazionale quotidiana fosse del tutto estranea alle specifiche modalità relazionali concettualizzate all’interno del loro orientamento psicoterapico, o addirittura obbedisse a queste ultime” (corsivo nostro).¹³

Ciò nonostante dall’entrata in vigore della legge Ossicini vi sono stati psicoterapeuti denunciati dagli Ordini degli psicologi per abuso illegale di professione, le Pagine Gialle, le targhe, e ogni forma di pubblicizzazione della professione (non dico nemmeno di pubblicità) sono inquisite e esponenti autorevoli degli Ordini hanno pubblicamente dichiarato che la psicoanalisi è una psicoterapia¹⁴, pertanto, se non vogliono incorrere nel reato di abuso di professione, gli psicoanalisti devono dimostrare di essere psicoterapeuti.

Tutto questo è potuto accadere, come ha sostenuto qualcuno, a causa dell’ambiguità del testo della legge Ossicini e delle sue manipolazioni “mediatiche” da parte di alcuni esponenti degli Ordini degli psicologi? Non crediamo che sia una spiegazione sufficiente. Ci sembra piuttosto che a far presa sia stato l’argomento irresistibile del “vuoto giuridico”. Volentieri riguardo agli psicoanalisti è stato usato il richiamo all’extragiuridicità, quando non il paragone con i fuorilegge del far-west. In effetti, a molti sembra inaudito, anzi intollerabile, che una professione oggi possa rimanere estranea al concetto del professionismo modernamente inteso, essere appresa al di fuori dell’università, sfuggire alla specializzazione, non essere sottoposta a scuole di abilitazione e corsi di formazione, non avere una propria categoria professionale protetta e un proprio Albo. A molti sembra intollerabile che un simile scandalo resti impunito, perché lo identificano *tout-court* con un “vuoto

¹³ *Quale psicoterapia? Gli indirizzi psicoterapici in Italia: confronto e analisi*, di Sadi Marhaba e Maria Armezzani (1990 ma lo scritto risale, al 1988), Liviana ed., Padova.

La conclusione dell’Autore, dopo aver esaminato venti tra le più importanti scuole di psicoterapia (che nella totalità pare ammontino a oltre 700) è che, tranne il fatto di ricevere un onorario, non esiste alcun criterio che sia stato finora in grado di unificare – nemmeno a livello dei cosiddetti “contenuti minimi” – le psicoterapie storicamente esistenti, che sono in disaccordo “su tutto”: teoria della malattia e dell’eziologia, nosografia, diagnosi, teoria del sintomo, concetto di trattabilità, criterio o giudizio di guarigione, tecnica, training o formazione, ecc.

¹⁴ Limitiamoci a rilevare il paradosso per cui è l’Ordine degli psicologi a dire che cos’è la psicoanalisi.

giuridico”, quasi che non esistesse legalità o giuridicità se non negli atti che sono permessi positivamente dal diritto, ossia esplicitamente autorizzati dallo Stato.¹⁵

Come scrive François-R. Dupond Muzart:

“Il diritto non conosce il vuoto, meno ancora, se del caso, quando si produce una circolazione monetaria che ha il conio dello Stato.

Il fatto del versamento di denaro allo psicoanalista sarà o non sarà tassabile a seconda dei regimi in vigore, ma non potrà mai esercitare indeterminatezza a questo proposito, a meno di fare rinascere il principio del « dono gratuito » ecclesiastico dell’Antico regime.

La psicoanalisi è pertanto necessariamente, espressamente o implicitamente, materia di una qualificazione giuridica dei fatti.

In ogni caso, la psicoanalisi ha o avrebbe un bell’ « autorizzarsi da sé » : la banconota o l’assegno, senza di cui essa non avrebbe alcun effetto (*effet*), non si autorizzano che dallo Stato.”¹⁶

¹⁵ Il diritto vive anche del regime giuridico del permesso negativo, secondo cui “tutti quegli atti che non sono giuridicamente proibiti sono giuridicamente permessi”, cioè non sono senza diritto. Infatti per il diritto non c’è alcuna necessità di autorizzare tutti quegli atti che ciascun soggetto già si autorizza da sé a compiere secondo la propria libera iniziativa personale, regolandosi sulla propria competenza normativa individuale - a patto che non siano atti espressamente proibiti o illeciti. Gli atti a cui ci riferiamo sono quelli che tutti facciamo, i più comuni e quotidiani, proprio come può esserlo la pattuizione di un appuntamento, che è un atto giuridico esemplare a tutti gli effetti (comportante sanzione). In altri termini, il diritto non ha (e non vuole avere) giurisdizione su di essi: a meno che non siano espressamente proibiti, *non* lo riguardano, il che non vuol dire, come è a tutti evidente, che tali atti vivono in un “vuoto giuridico”.

L’esercizio della psicoanalisi e, a nostro avviso, della psicoterapia rientrano nell’ambito di tali atti: per praticarle non occorre alcuna autorizzazione, che invece occorre per praticare la medicina e, dopo la legge Ossicini, per praticare la psicoterapia se si è medici o psicologi.

Chi volesse spingersi oltre questi cenni può vedere l’opuscolo di G.B.Contri, *Libertà di psicologia, costituzione e incostituzionalità psicologia «psicoterapia» psicoanalisi Dal regime del diritto al regime del comando. I principi, o antiprincipi, di equivocità, ignoranza, segretezza di una incostituzionalità (Art. 13 e 33) aggravata. L’esemplarità peggiorativa di una non-legge (la 56/89 detta «Legge Ossicini»)*, Sic, Milano, 1999 (edizione eBook .pdf sul sito www.associazionesalus.it , sezione “Läienanalyse”).

¹⁶ In « Droit et Psychanalyse Vide juridique ? Quel vide juridique ? Essai de « qualification juridique des faits » de la psychanalyse » (déc. 2003)-mars 2004, reperibile sul sito <http://psychanalyse-droit.videjuridique.fr/>.

Ci limiteremo qui a prendere in esame, con il prof. Galgano, unicamente il testo della legge Ossicini, per scoprire dove si bara¹⁷:

“la non definita attività psicoterapeutica è stata impropriamente collocata dalla predetta legge Ossicini all’interno della neo professione di psicologo, nonché all’interno della professione medica. Gli psicoterapeuti risultano essere suddivisi in due elenchi inseriti l’uno nell’albo professionale degli psicologi e l’altro in quello dei medici e degli odontoiatri.

Viene così suscitata la falsa impressione che l’esercizio dell’attività psicoterapeutica sia sempre e comunque subordinato al conseguimento della laurea in psicologia o medicina e chirurgia, e alla iscrizione all’ordine degli psicologi o dei medici e degli odontoiatri”.¹⁸

Conclusioni

La legge Ossicini ha disciplinato l’attività psicoterapeutica dei medici e degli psicologi ovvero ha stabilito le condizioni dell’esercizio della psicoterapia per quanto concerne queste due categorie professionali. E fin qui nessuno avrebbe da obiettare nulla, anzi, onore alla chiarezza! I clienti potrebbero infatti scegliere consapevolmente quella determinata offerta di psicoterapia proprio sulla base del fatto che il professionista a cui hanno deciso di affidarsi è medico o psicologo, ha avuto l’abilitazione presso quella data scuola autorizzata dallo Stato a formare quella determinata specie di psicoterapeuti, ecc. In altri termini, *chi lo vuole è libero di scegliere quella psicoterapia proprio perché esercitata da uno psicoterapeuta disciplinato dalla legge 56/89.*

Ad altri invece tale offerta potrebbe non andare a genio, preferendo rivolgersi ad altri sportelli. E invece no: si pretende che i suddetti requisiti siano gli unici giuridicamente validi per tutti, e si vuole suscitare l’impressione che coloro che non hanno, non hanno voluto, e non vogliono conformarsi a tali requisiti siano “fuorilegge”. In altri termini ci si è assunti il monopolio giuridico e economico *della* Psicoterapia e *della* Psicologia: *quelle* determinate psicoterapie apprese in certi corsi di formazione impartiti in certe scuole abilitate per tale scopo,

¹⁷ Ricordiamo uno dei primi articoli di Contri sulla Ossicini (datato 1985!) intitolato: *I nuovi bari “dopo” la psicoanalisi*, anch’esso reperibile sul sito www.associazionesalus.it, sezione “Läienanalyse”.

¹⁸ *Op. cit.*, p.13.

sono state millantate per “la” psicoterapia autorizzata dallo Stato.¹⁹ Si è poi arrivati al punto che solo alcuni – gli autorizzati – possono fregiarsi del titolo di “psicoterapeuta”, mentre tutti gli altri, se lo fanno, sono abusivi e dunque perseguibili penalmente. Aiuto! Che qualcuno ci tolga – e tolga gli stessi psicoterapeuti²⁰ – da questa confusione nera, da questo pasticciaccio brutto!

Postille

Sobrio suggerimento in caso di imputazione

Lo psicoterapeuta imputato di esercizio abusivo di professione mostri al Magistrato giudicante il testo della legge Ossicini.

Avvertenza a uso degli “psicologi”

Che gli “psicologi” riflettano sul fatto che dichiarare di essere “psicologo” senza un qualificativo è in sé una sciocchezza, perché non vi è chi non lo sia. È come dichiarare di avere pensiero. Se invece mi qualifico per esempio come psicologo “cognitivista” o “comportamentista” è come se presentassi il mio biglietto da visita: io lavoro per quella azienda. Se mi dichiaro “psicoanalista” vuol dire che mi qualifico come (meta)psicologo freudiano, ossia che sono un impiegato dell’azienda di Freud, il mio datore di lavoro. Presentato il

¹⁹ Gli psicologi e i medici che giungessero alla conclusione che non esiste la fattispecie giuridica “la” psicoterapia, e che dunque fossero liberi di poterla praticare senza *credere* di incorrere nel reato di abuso di professione, sarebbero ancora disposti a investire il loro denaro per iscriversi ai corsi di formazione pluriennali di una delle scuole “abilitate”? La risposta potrebbe essere: “dipende”; infatti, potrebbe essere un buon investimento nella misura in cui l’ “utenza” stimi come più affidabili quelle psicoterapie, condotte da medici e psicologi, disciplinate dalla legge 56/89. In definitiva, l’argomento dell’ “incompetente” (o “selvaggio”), per quanto tradizionalmente demagogico, è sempre stato una delle armi della concorrenza di mercato: se ci si fosse limitati a questo, cioè a tirare l’acqua al proprio mulino, nessuno avrebbe avuto niente da ridire.

²⁰ Non dubitiamo sulla buona fede della stragrande maggioranza di coloro che hanno preso la legge Ossicini “a scatola chiusa”, appagati dal fatto che “questa legge è un fatto” e che dunque d’ora in poi si fa’ così, in particolare di chi, già psicologo, o laureando universitario, vi si è trovato inquadro – e d’altronde non si vede che cosa ci sia da ridire se uno psicologo o un medico decidono, per tutelare l’interesse di mercato della loro categoria professionale, di disciplinare giuridicamente il *loro* esercizio della psicoterapia .

biglietto da visita, l'offerta sul libero mercato è fatta: chi più ne ha...
E invece no: si pretende che "la" psicologia sia quella che si apprende all'università e che il laureato in psicologia sia , grazie alla sua laurea, più competente in psicologia di chiunque altro – il che è un insulto per tutti gli uomini pensanti, ossia che hanno psicologia, compresi gli "psicologi" – e che, dopo ulteriore tirocinio, sia, insieme al medico, il professionista autorizzato ad avere il monopolio della "cura della psiche"!

Dicembre 2004

"La" Psicologia

